NOTE ALLA CIRCOLARE N.1912 DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

A cura dell' Ing. Giovanni Maione

Con circolare n.1912 del 2 ottobre scorso, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha aggiornato e uniformato il testo delle prescrizioni relative agli imballaggi e alle etichettature contenute negli schemi dei provvedimenti di iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti. Il Comitato ha disposto che l'attuale testo di tale prescrizione deve essere sostituito con il seguente:

"L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose"

Innanzitutto sottolineiamo che tale adeguamento si era reso quanto mai necessario. La precedente prescrizione relativa alle etichettature di veicoli e colli, infatti, si riferiva esclusivamente all'imballaggio ed al trasporto "*dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose*".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Restavano pertanto esclusi da qualsiasi obbligo i trasporti di rifiuti pericolosi non soggetti alla disciplina ADR. A ben guardare, però, anche l'attuale formulazione può ingenerare incertezze applicative, alla luce di altri provvedimenti emessi dallo stesso Albo Nazionale Gestori e segnatamente la deliberazione n.4 del 27 settembre 2000.

Intanto è opportuno premettere che non tutti i rifiuti sono merci pericolose ai fini del trasporto su strada, e viceversa. E' noto infatti che tra la normativa sui rifiuti e l'accordo ADR non esiste alcun criterio o norma di raffronto diretto**.** Ad eccezione di rari casi di comparabilità certa, non esiste una corrispondenza univoca tra i codici CER ed i numeri ONU. Non ci addentreremo nell'analisi dei due sistemi di classificazione di pericolosità, che esula dai limiti dell'intervento e meriterebbe un discorso a parte. Ci limitiamo ad evidenziare che, nella pratica, si possono presentare i seguenti casi:

	Merci non pericolose	**Merci pericolose**
Rifiuti non pericolosi	Rifiuti non pericolosi di merci non pericolose	Rifiuti non pericolosi di merci pericolose
Rifiuti pericolosi	Rifiuti pericolosi di merci non pericolose	Rifiuti pericolosi di merci pericolose

Riguardo alla nomenclatura, per non introdurre ulteriori elementi di ambiguità, si è preferito utilizzare l'espressione *"rifiuti di merci pericolose"* (utilizzata al punto 5.4.1.1.3 dell'ADR) e, per analogia: "*rifiuti di merci non pericolose"*.

Analizziamo, per i quattro casi specificati, gli obblighi derivanti dalla cennata prescrizione.

Rifiuti non pericolosi da merci non pericolose

"L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto [...]".

Rifiuti non pericolosi da merci pericolose

"L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

In sostanza viene prescritto che il trasporto di rifiuti, ancorché non pericolosi ai sensi della normativa sui rifiuti, soggiace agli obblighi imposti dall'accordo ADR qualora ne ricorrano i presupposti. Stante la genericità dell'enunciato, riteniamo che l'espressione *"se del caso"* si possa tradurre con la seguente: *"se è applicabile la disciplina sul trasporto delle merci pericolose"*.

Rifiuti pericolosi da merci non pericolose

"L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

[seguono disposizioni]"

Ad integrazione del precedente regime, si dispone che nel caso di rifiuti classificati pericolosi si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 2.3.1 della Delibera Interministeriale del 27/07/84, peraltro quasi completamente abrogata.

Rifiuti pericolosi da merci pericolose

"Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose".

Il trasporto di rifiuti pericolosi, oltre alle prescrizioni riportate nel precedente periodo, soggiace, qualora sia applicabile l'accordo ADR, agli obblighi discendenti da tale disciplina. Né potrebbe essere altrimenti, dal momento che le norme tecniche ADR, recepite per la prima volta con DM 4 settembre 1996, sono obbligatorie sul territorio nazionale senza la necessità di ulteriori previsioni regolamentari e, dunque, indipendentemente da quanto disposto nel provvedimento d'iscrizione.

Considerazioni

Dalla lettura della circolare e sulla scorta delle precedenti considerazioni, si ritiene che gli obblighi relativi all'etichettatura dei veicoli e degli imballaggi per la casistica individuata siano quelli riportati nella seguente tabella:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

	Merci non pericolose	Merci pericolose
Rifiuti non pericolosi	Normativa sull'autotrasporto	Norme tecniche ADR
Rifiuti pericolosi	Etichettatura secondo par. 2.3.1 della D.I. 27/07/84	Etichettatura secondo par. 2.3.1 della D.I. 27/07/84 + ADR

In definitiva il trasporto di rifiuti pericolosi da merci non pericolose soggiace unicamente agli obblighi previsti dalla normativa sui rifiuti (lettera "R" su fondo giallo). In realtà all'art. 6 della deliberazione n.4 del 27 settembre 2000 (rubricato come *imballaggi*) è prescritto che:

"Per le tipologie di rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose il riferimento alle norme delle sopracitate appendici[1] *ha luogo solo in quanto le stesse siano applicabili (Ad es. non ricorre l'approvazione degli imballaggi da parte dell'Autorità competente o da organismi da essa designati, prevista dalla normativa ADR)".*

In pratica l'Albo, con la citata deliberazione ed adottando un approccio conservativo, prescrive che le modalità di imballaggio facciano comunque parziale riferimento alle norme ADR, anche per trasporti di rifiuti pericolosi non soggetti a detta normativa. Il dettaglio delle disposizioni applicabili si ricava dalla lettura del cap. 4.1 dell'accordo. Gli effetti di questa disposizione, che impongono ulteriori condizioni cautelative, sembrerebbero superati o, più precisamente, non recepiti nei nuovi schemi dei provvedimenti di iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti. Poiché tale discordanza può condurre ad interpretazioni non univoche, in materia di etichettatura degli imballaggi nei trasporti di rifiuti pericolosi di merci non pericolose, si ravvisa la necessità di un ulteriore chiarimento da parte del Comitato Nazionale dell'Albo.

Giovanni Maione

Pubblicato il 30 ottobre 2007

[1] Il riferimento è alle appendici A5 ed A6 dell'accordo ADR precedente all'aggiornamento strutturale introdotto con l'edizione 2001.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248